



RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO N.24 DELL'8 GENNAIO 2021 – SUPERBONUS: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME RISCALDATO ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Posted on 26 Gennaio 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [ristrutturazione con ampliamento](#), [superbonus](#)

In riferimento alla **ristrutturazione edilizia con ampliamento**, l'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n. 24 dell'8 gennaio 2021** ha chiarito che ai fini del superbonus gli interventi, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Con riferimento all'installazione dell'impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull'intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata.

Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Ciò trova applicazione anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell'accesso al Superbonus.

L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che ai fini dell'applicazione del superbonus 110%, gli interventi "trainati" devono essere effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti". Condizione soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

